

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Condizioni generali di acquisto della

Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Parte I: Condizioni generali

1. Disposizioni generali, campo di applicazione

- a) Le presenti condizioni di acquisto si applicano nei confronti di imprese, di persone giuridiche di diritto pubblico e del patrimonio speciale di diritto pubblico. Prendendo in consegna le presenti condizioni, senza contraddirle, l'acquirente si dichiara d'accordo sul fatto che le stesse abbiano validità esclusiva per tutte le forniture e le prestazioni. Non riconosciamo le condizioni del commissionario contrarie o divergenti dalle nostre, a meno che non abbiamo espressamente accettato per iscritto la loro validità. Le nostre condizioni di acquisto sono valide anche se, pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del commissionario, accettiamo senza riserve la consegna.
- b) Tutti gli accordi presi tra noi ed il commissionario al fine di realizzare il presente contratto devono essere fissati per iscritto. Gli accordi orali accessori necessitano, per essere validi, della nostra conferma scritta.
- c) Le nostre condizioni di acquisto sono valide anche per tutti i futuri negozi da noi conclusi con il commissionario.

2. Offerta, documenti riguardanti l'offerta, responsabilità

- a) Il commissionario è tenuto a confermare la nostra ordinazione entro un termine di 5 giorni. Eventuali aggiunte, limitazioni o altre divergenze dall'ordinazione, o dai documenti ad essa inerenti, necessitano dell'approvazione scritta del nostro reparto acquisti.
- b) Il commissionario è tenuto a tenere riservata la conclusione del contratto. Egli può menzionare la nostra ordinazione come referenza o a fini pubblicitari solamente con la nostra approvazione scritta.
- c) Ci riserviamo i diritti di proprietà e d'autore su illustrazioni, disegni, calcoli, attrezzi, modelli ed altri documenti; essi non possono essere resi accessibili a terzi senza la nostra approvazione scritta. Devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione sulla base della nostra ordinazione e sono validi solo se contengono la nota della nostra approvazione. Una volta conclusa l'ordinazione essi ci devono essere restituiti senza una richiesta da parte nostra. Essi devono essere tenuti segreti nei confronti di terzi. Il commissionario risponde, nei nostri confronti, per tutti i danni provocati da una trasgressione colposa.
- d) La nostra approvazione nei confronti di disegni, calcoli ed altri documenti non tocca la responsabilità esclusiva del commissionario per l'oggetto della consegna. Lo stesso vale per proposte, consigli ed altre prestazioni di collaborazione da parte nostra.

3. Prezzi, condizioni di pagamento, compensazione, cessione

- a) Il prezzo indicato nell'ordinazione è vincolante. Esso è da considerarsi comprensivo dell'IVA vigente di volta in volta. Se non si è pattuito diversamente il prezzo comprende la consegna "franco domicilio", compresi i costi del trasporto, l'assicurazione, i certificati di controllo e l'imballaggio normalmente utilizzato in commercio. Se viene concordato un prezzo "ex work" o "franco deposito" noi sosteniamo solo le spese di trasporto più economiche. Il commissionario sopporta tutti i costi che sorgono fino alla consegna al vettore, compreso il carico e le spese di trasporto.
- b) Possiamo procedere al pagamento delle fatture solo se queste indicano il numero dell'ordinazione e dell'incarico conformemente alle indicazioni della nostra ordinazione.
- c) Tutti i pagamenti hanno luogo con riserva di revisione contabile e dei nostri diritti derivanti da consegne o prestazioni viziate. Se, al momento della scadenza, si conoscono già denunce di vizi siamo autorizzati a trattenere pagamenti per un ammontare idoneo.

d) Le pretese rivolte nei nostri confronti possono essere cedute solamente previa la nostra autorizzazione scritta. Ciò non vale per le cessioni nell'ambito di una riserva di proprietà prorogata. È fatto salvo il § 354 a „HGB“.

e) Le controversie riguardanti l'ammontare della retribuzione non autorizzano il commissionario a sospendere le sue prestazioni del tutto o in parte, neppure solo temporaneamente.

4. Termine della consegna, contrassegno, ritardo nella consegna, forza maggiore

a) Il termine della consegna indicato nell'ordinazione è vincolante. Eventuali consegne anticipate, nonché le consegne plurime, minori e parziali sono ammesse solamente se e nella misura in cui noi le abbiamo espressamente approvate. I prodotti consegnati devono essere contrassegnati con il nostro riferimento di ordinazione. Nella consegna devono essere inclusi la bolla di accompagnamento, l'elenco del contenuto, i verbali di controllo e la documentazione di produzione.

b) Il commissionario è tenuto a comunicarci senza indugio se subentrino o se egli riconosca circostanze dalle quali risulti che il termine di consegna indicato, o le specificazioni pattuite, non possano essere rispettati.

c) In caso di ritardo nella consegna siamo autorizzati a pretendere, per ogni settimana completa, il risarcimento forfettario del danno da mora per l'ammontare dello 0,5 % del prezzo indicato nell'ordinazione, tuttavia, complessivamente, non più del 5 %; ovvero siamo autorizzati, in seguito alla scadenza di un termine di proroga da noi fissato, a fare eseguire da terzi, a spese del commissionario, la prestazione ancora dovuta da quest'ultimo. Sono fatte salve le ulteriori pretese che ci spettino per legge. In particolare siamo autorizzati, in seguito alla scadenza senza risultati di un idoneo termine di proroga, a pretendere il risarcimento del danno al posto della prestazione, tuttavia si deve mettere in conto la penale contrattuale già pagata. Il commissionario è libero di dimostrare che, a causa del suo ritardo, non abbiamo subito alcun danno o abbiamo subito solamente un danno minore.

d) L'accettazione senza riserve della consegna o della prestazione effettuate in ritardo non comporta la rinuncia alle pretese a noi spettanti.

e) In relazione al numero di pezzi, al peso ed alle misure sono determinanti i valori da noi constatati al momento del controllo della merce in entrata, a meno che non si fornisca una prova diversa.

f) Se scioperi, disturbi aziendali di cui non siamo responsabili, agitazioni, misure delle autorità o altri eventi inevitabili (forza maggiore) sono di durata non irrilevante ed hanno come conseguenza una significativa riduzione del nostro fabbisogno, siamo autorizzati a recedere, in tutto o in parte, dal contratto. Sono fatti salvi i nostri ulteriori diritti.

5. Passaggio del rischio, documenti di consegna e di spedizione

a) Il commissionario sopporta il rischio fino all'arrivo della fornitura presso di noi o presso il destinatario da noi nominato (passaggio del rischio).

b) Il commissionario è tenuto ad indicare su tutti i documenti di spedizione e sulle bolle di accompagnamento il nostro numero di ordinazione ed incarico. Se lo trascuriamo noi non siamo tenuti a rispondere dei ritardi che ciò possa causare.

6. Garanzia, regresso

a) Il commissionario garantisce che le sue prestazioni corrispondano alle norme tecniche riconosciute, a tutte le norme in mate-

ria ed alle qualità concordate con il contratto, nonché alle norme di sicurezza che le riguardano; egli garantisce inoltre che le sue prestazioni siano provviste delle qualità pattuite e che, anche per il resto, siano prive di vizi materiali o giuridici.

- b) Noi siamo tenuti a verificare se la merce presenti eventuali divergenze qualitative o quantitative, nella misura in cui e non appena ciò sia possibile secondo la corretta prassi negoziale. I vizi saranno da noi denunciati immediatamente dopo la scoperta. In tale misura il commissionario rinuncia all'eccezione della denuncia ritardata dei vizi.
- c) L'accettazione o la presa in consegna, anche da parte di terzi da noi incaricati, ha sempre luogo con riserva di tutti i diritti, in particolare di quelli derivanti da una consegna viziata o in ritardo. Se l'accettazione o la presa in consegna vengono impediti o rese particolarmente difficili da circostanze che noi non possiamo influenzare, siamo autorizzati a rimandare l'accettazione o la presa in consegna per il periodo di durata di tali circostanze. Se questa situazione si protrae per più di quattro settimane il commissionario ha il diritto di recedere dal contratto; sono escluse ulteriori pretese del commissionario.
- d) Ci spettano pienamente le pretese previste dalla legge in caso di vizi materiali e giuridici. A prescindere da ciò noi siamo autorizzati a pretendere dal commissionario, a nostra scelta, l'eliminazione dei vizi o una consegna sostitutiva, sempre che il commissionario non possa rifiutare il tipo di adempimento successivo da noi prescelto conformemente al § 439 comma 2 "BGB".
- e) In casi urgenti, se il commissionario non inizia a provvedere all'eliminazione del vizio entro un termine idoneo in seguito alla nostra sollecitazione, siamo autorizzati, dopo aver sentito il commissionario, a prendere noi stessi, a spese di quest'ultimo, le misure necessarie o a farle prendere da terzi.
- f) Il termine di prescrizione delle pretese derivanti da vizi materiali è di 36 mesi, calcolati a partire dal momento del passaggio del rischio. Ci spettano pienamente anche eventuali termini di prescrizione più lunghi, conformemente ai §§ 438, 479 e 634 a "BGB".
- g) In caso di vizi giuridici il commissionario ci libera anche da eventuali pretese di terzi. Le pretese per vizi giuridici si prescrivono in 36 mesi.
- h) Se, in seguito ad una prestazione o consegna viziata da parte del commissionario, siamo tenuti a sopportare spese per il trasporto, il pedaggio, il lavoro, il materiale o spese per un controllo in entrata superiori al normale, il commissionario è tenuto a rimborsarci tali spese. Lo stesso vale per tutte quelle spese che siamo tenuti a sopportare nel rapporto con il nostro cliente a causa delle sue pretese di adempimento successivo.
- i) Se, a causa dei vizi della prestazione o della fornitura del commissionario, siamo tenuti a ritirare prodotti da noi fabbricati e/o venduti o se, per questo stesso motivo, viene ridotto il prezzo da noi preteso ovvero se ci vediamo esposti ad ulteriori pretese derivanti da vizi, siamo autorizzati ad avvalerci del regresso nei confronti del commissionario senza dovere fissare il termine normalmente necessario.
- j) A prescindere dalla disposizione del punto 6 f) le nostre pretese si prescrivono, in base ai punti 6 h) e i), al più presto 2 mesi dopo il momento in cui abbiamo adempiuto alle pretese fatte valere dal nostro cliente nei nostri confronti, ma al più tardi 5 anni dopo che il commissionario ha consegnato la merce.
- k) Se, entro 3 mesi dal passaggio del rischio, si manifesta un vizio materiale, si suppone che esso fosse presente fin dal momento del passaggio del rischio, a meno che tale supposizione non sia compatibile con il tipo della cosa o del vizio.
- l) Il committente è tenuto a prestare una garanzia di qualità idonea per tipo ed entità nonché corrispondente al più recente sviluppo tecnico; su nostra richiesta egli è tenuto, in ogni momento, a fornire la prova di tale garanzia.

7. Responsabilità del produttore, ritiro dal mercato, liberazione, assicurazione

- a) Se vengono fatte valere nei nostri confronti pretese derivanti dalla responsabilità del produttore il commissionario è tenuto a liberarcene alla nostra prima sollecitazione, nella misura in cui il danno sia stato causato da un vizio della merce da lui fornita. Nei casi di responsabilità dipendente da colpa, tuttavia, ciò vale solamente se il commissionario risponde per colpa. Se la causa del danno rientra nell'ambito della responsabilità del commissionario quest'ultimo ha l'onere della prova.
- b) Nei casi indicati nella cifra 7 a) il commissionario sopporta tutti i costi che sorgano in tale contesto, in particolare quelli della nostra difesa giuridica e di eventuali azioni di ritiro dal mercato. Informeremo il commissionario circa il contenuto e l'entità di tali azioni di ritiro dal mercato, sempre che ciò sia possibile ed accettabile. Ci riserviamo di avvalerci di ulteriori pretese previste dalla legge.
- c) I punti 7.a e 7.b si applicano, in corrispondenza, nella misura in cui i vizi del prodotto siano riconducibili alle prestazioni o alle consegne di precedenti fornitori o subappaltatori del commissionario. Su nostra richiesta devono esserci forniti i nomi dei subappaltatori o dei fornitori precedenti.
- d) Il commissionario è tenuto ad assicurarsi a sufficienza contro i rischi della responsabilità del produttore, compresi i costi del ritiro dal mercato, e, se lo richiediamo, a fornircene in ogni momento la prova.

9. Prove dell'origine

Il commissionario è tenuto a metterci a disposizione senza indugio tutte le prove di origine da noi richieste (p.es. dichiarazioni dei fornitori, certificati di circolazione delle merci ai sensi delle disposizioni sull'origine della CEE o dell'EFTA), comprese tutte le indicazioni e le firme necessarie.

10. Oggetti messi a disposizione

- a) Gli oggetti da noi messi a disposizione rimangono di nostra proprietà. Il commissionario risponde della loro perdita o del loro danneggiamento e, su richiesta, li assicurerà idoneamente, a proprie spese, contro gli usuali rischi, in particolare contro il furto, i danni provocati da guasti, da trasporto, incendio e allagamenti. Il commissionario tratterà con cura gli oggetti messi a disposizione e li immagazzinerà correttamente. Egli ci dovrà informare senza indugio su ciascun danno, giuridico o materiale, subito dagli oggetti messi a disposizione. In caso di pignoramento o sequestro di tali oggetti il commissionario è tenuto a far presente che essi sono di nostra proprietà.
- b) La lavorazione e trasformazione degli oggetti da noi messi a disposizione ha luogo per noi, come produttori, ai sensi del § 950 "BGB", senza che ciò faccia sorgere impegni a nostro carico. Se gli oggetti messi a disposizione vengono lavorati o mischiati/uniti con cose che non ci appartengono, in modo tale da renderli inseparabili, noi acquistiamo la comproprietà del nuovo oggetto per una quota pari al rapporto del valore dell'oggetto messo a disposizione rispetto al valore degli altri oggetti utilizzati, considerato al momento della lavorazione o della mescolanza/unione. Se gli oggetti da noi messi a disposizione vengono uniti o mischiati/uniti in modo inseparabile ad altri oggetti, a noi non appartenenti, in modo da formarne una cosa sola e se tale nuova cosa è da considerare come principale, il commissionario ce ne trasferisce quote di comproprietà, nella misura in cui la cosa principale gli appartenga. Il commissionario conserva gratuitamente anche per noi la proprietà così sorta.

11. Riservatezza, utilizzo limitato di materiali forniti

- a) Il commissionario è tenuto a tenere segreti i nostri segreti aziendali e industriali, in particolare lo specifico „know-how“ riguardante la fabbricazione di macchinari speciali. Ciò non vale per quelle informazioni che siano già palesi, per quelle che, al momento della loro comunicazione al commissionario, fossero già conosciute, per quelle che il commissionario dimostri di ottenere da terzi, per quelle che non provengono, né direttamente, né indirettamente, dall'altra parte contrattuale, ovvero per quelle che vengano rese note senza colpa da parte del commissionario.
- b) Senza la nostra previa, ed espressa approvazione il commissionario non può utilizzare i segreti aziendali ed industriali per

scopi diversi dall'adempimento dell'ordinazione da noi conferitagli.

- c) Una volta terminato l'incarico il commissionario è tenuto a restituire tutti i disegni, i calcoli e la restante documentazione, nonché i documenti tecnici, da noi consegnatigli nell'ambito dell'ordinazione.
- d) Il commissionario è tenuto ad imporre gli stessi doveri di segretezza e di restituzione ai subappaltatori a cui egli sia ricorso nell'ambito dell'adempimento dell'ordinazione.

12. Foro competente, luogo di adempimento, scelta del diritto applicabile

- a) Se il commissionario è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico il foro competente per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto contrattuale è il luogo della sede commerciale della società del nostro gruppo che abbia conferito l'ordinazione. Quest'ultima, tuttavia, è autorizzata a citare in giudizio il commissionario anche presso il foro per lui generalmente competente.
- b) Il luogo di adempimento è quello in cui la merce deve essere consegnata secondo quanto previsto dall'ordinazione.
- c) Si applica senza eccezioni il diritto della Repubblica Federale Tedesca; è esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale.

Parte II: Condizioni speciali per macchine e componenti ovvero per impianti di produzione

1 Campo di applicazione

Le disposizioni di questa seconda parte valgono come condizioni speciali esclusivamente per la consegna di impianti di produzione o di macchine, a prescindere dal fatto che questi siano destinati ad uso proprio o a rivendita. Nel caso di sovrapposizione di regole le disposizioni della prima parte hanno un rango inferiore.

2 Documentazione tecnica/forme/attrezzi

- a) Prima dell'inizio del lavoro in officina ci devono essere consegnati, per prenderne visione, due esemplari, rispettivamente, dei disegni degli impianti di produzione ovvero delle macchine o delle componenti, oppure, rispettivamente, una copia trasparente. Eventuali maggiori spese causate dal ritardo nella consegna dei disegni sono a carico del commissionario. Devono essere considerate, gratuitamente, eventuali modificazioni richieste in seguito alla presa visione dei modelli di cui sopra, a meno che non si tratti di modifiche radicali. Il commissionario è tenuto ad informarci per iscritto se queste modifiche possano influire negativamente sui dati tecnici.
- b) Se, in casi eccezionali, durante la produzione, il montaggio o la messa in funzione dovessero rendersi necessarie modifiche delle misure o del progetto rispetto alla documentazione approvata, tali modifiche necessitano della nostra previa approvazione scritta. La documentazione tecnica interessata deve essere poi modificata e sostituita al più presto.
- c) Le forme, i modelli, gli attrezzi, i campioni ecc., prodotti dal commissionario per adempiere alle ordinazioni, sono compresi nel prezzo ed entrano a far parte della nostra proprietà. Su nostra richiesta essi ci devono essere consegnati.

3 Controllo degli sviluppi della produzione

- a) Noi siamo autorizzati a controllare in ogni momento come si stia adempiendo alla nostra ordinazione e ad effettuare collaudi del materiale. A tal fine riceviamo gratuitamente le informazioni da noi desiderate, gli impianti a disposizione per effettuare i collaudi ed il necessario supporto da parte del personale.
- b) Il controllo della produzione e del rispetto dei termini non esime il fornitore dalla responsabilità per il rispetto delle condizioni pattuite.

4 Istruzioni d'uso e norme di manutenzione

- a) Sono comprese nella consegna di impianti, o di parti di impianti, tutti i documenti tecnici in lingua tedesca nonché nelle lingue eventualmente indicate nell'ordinazione, quali, p. es., disegni illustranti le componenti, il basamento e l'officina, comprese le liste dei pezzi, dei pezzi di ricambio, gli schemi elettrici, le curve caratteristiche ed i calcoli statici. In tali documenti sono compresi anche i disegni di eventuali subappaltatori. Noi siamo autorizzati a consegnare questi disegni anche a terzi al fine di procedere a riparazioni, a successive modifiche ed alla produzione di pezzi di ricambio e di riserva, senza che, a tal fine, siamo tenuti a procurarci una particolare autorizzazione.

- b) Il commissionario è tenuto a mettere a nostra disposizione tre copie delle istruzioni d'uso e delle norme di manutenzione.

- c) Le istruzioni d'uso e le norme di manutenzione devono essere redatte in lingua tedesca nonché nella lingua indicata nell'ordinazione. Esse devono contenere tutte le informazioni, descrizioni, diagrammi ecc. in forma sufficientemente dettagliata, per metterci in grado di potere utilizzare l'intero impianto e provvedere alla sua manutenzione.

5 Istruzione e addestramento

- a) Il commissionario si incarica di istruire ed addestrare il personale dell'azienda e quello che si occupa della manutenzione, da noi nominato.
- b) L'istruzione e l'addestramento comprendono anche la comunicazione delle conoscenze tecniche necessarie al funzionamento dell'impianto.

6 Messa in funzione (giri di prova - giri a vuoto); accettazione

- a) La messa in funzione ha luogo per mezzo di test a vuoto (test di prova) intrapresi per prova sulla base delle indicazioni più precise da noi fornite.
- b) La messa in funzione ha luogo sotto la responsabilità e la guida del commissionario. Egli vi provvede insieme al nostro personale aziendale ed a quello che si occupa della manutenzione, ovvero insieme a terzi da noi nominati.
- c) Nell'ambito della messa in funzione il commissionario è tenuto ad assicurarsi che il personale aziendale e quello dedito alla manutenzione siano in grado di eseguire tutti i lavori necessari sulla base delle istruzioni d'uso e delle norme di manutenzione (punto 4).
- d) L'accettazione può essere richiesta subito dopo che la messa in funzione abbia dato risultati soddisfacenti. Eventuali vizi devono essere eliminati senza indugio e condizionano una successiva accettazione.

7 Pezzi di ricambio ed accessori

- a) Il commissionario garantisce la disponibilità di accessori e pezzi di ricambio per un periodo di 10 anni al prezzo di produzione in serie. I prezzi dei pezzi di ricambio sono fissati per 10 anni, in seguito gli aumenti di prezzo si devono orientare secondo il tasso generale di aumento dei prezzi corrispondente all'indice dei prezzi di produzione dei prodotti commerciali, così come pubblicato dallo "Statistisches Bundesamt".
- b) Se il commissionario, una volta trascorsi i 10 anni, pone fine alla produzione dei pezzi di ricambio e degli accessori, prima di tale momento ci darà la possibilità di acquistare pezzi di ricambio da mettere in riserva a seconda del nostro fabbisogno, ovvero metterà a nostra disposizione, gratuitamente, i disegni necessari per la relativa produzione.

8 Rispetto delle norme di sicurezza e di ulteriori norme

- a) Durante la realizzazione dell'ordinazione il commissionario è responsabile per il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e dalle autorità, nonché delle pratiche generalmente riconosciute e riguardanti importazione ed esportazione, trasporto e trattamento ed utilizzo dei prodotti; sono fatti salvi accordi divergenti presi nei singoli casi.
- b) Il commissionario è responsabile, nei nostri confronti, per tutti i danni causati dal mancato rispetto, da parte sua, di tali regole e

Allgemeine Einkaufsbedingungen der Billhöfer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

ci libera da eventuali pretese fatte valere da terzi a tale proposito.

9. Subcommissionari

Senza la nostra previa approvazione scritta il commissionario non è autorizzato ad avvalersi di subcommissionari contestualmente alla presente ordinazione.

Aggiornamento: Marzo 2006